TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 77

Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2 e 70, sui soggetti che li gestiscono e sulla societa' indicata nell'articolo 69, comma 1, e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla societa' e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

Versione in vigore dal 1 luglio 1998, non più in vigore dal 1 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	III — Disciplina dei mercati
Titolo	I-bis — Disciplina delle sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici
Capo	IV — Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-77-provvedimenti-di-temporanea-sospensione-degli-obblighi-di-trasparenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it